



PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE nelle persone dei Sigg.ri

01	Anci Giovanni	19	Geremia Giovanni
02	Balleello Marina	20	Madricardo Maria Grazia
03	Balzano Savino	21	Marotta Gennaro
04	Bertoldo Aldo	22	Martin Renato
05	Bisso Vittorio	23	Moretto Bruno Giuseppe
06	Boscolo Bisto Mauro	24	Palmarini Guerrino
07	Cecchini Antonio	25	Parravicini Massimo
08	Celegon Barbara	26	Populin Elisabetta
09	Compagno Luciano	27	Salviato Clara
10	Convento Gian Paolo	28	Santillo Giuseppe
11	Dalla Tor Mario	29	Seccafien Mario
12	Del Bello Roberto	30	Serafini Amato Loredana
13	Di Lucia Coletti Laura	31	Sopradassi Gianni
14	Di Luzio Antonio	32	Spolaor Renato
15	Farina Paola	33	Stival Giancarlo
16	Favaro Marco	34	Tesserin Carlo Alberto
17	Fontana Paolo	35	Vanin Renzo
18	Gasparotto Giacomo	36	Vianello Diego

e del Presidente della Provincia Davide Zoggia

Presidente della Seduta: Mauro Boscolo Bisto, Il Presidente del Consiglio

Segretario della Seduta: Gabriele Marziano, Il Segretario Generale

Scrutatori: Consigliere Bisso Vittorio, Consigliere Geremia Giovanni, Consigliere Serafini Amato Loredana

Risultano assenti i Consiglieri: Gian Paolo Convento, Renato Martin, Gianni Sopradassi, Carlo Alberto Tesserin.

Verbale di deliberazione

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 22/12/2005

N. Proposta 2005/27/00024

N. 2005/00097 di Verbale

OGGETTO: Requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio delle attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 5 febbraio 1997, n. 22.

Visto l'art. 2, 1° comma del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal medesimo decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

Premesso l'art. 28, 1° comma del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed in particolare, alla lettera i), l'idoneità del soggetto richiedente;

Rilevato che l'idoneità prescritta ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 22/1997 consiste anche in un'idoneità tecnica;

Vista la legge regionale veneto 21 gennaio 2000, n. 3, recante "Nuove norme per la gestione dei rifiuti", e in particolare l'art. 6 che stabilisce che le competenze delle province, nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e delle funzioni ad esse delegate dalla medesima legge, consistono anche nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

Considerato l'art. 28 della legge regionale veneto 21 gennaio 2000, n. 3, ove si stabilisce che gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, per la realizzazione e l'esercizio dei quali sono richieste le autorizzazioni previste dagli articoli 24 e 26 della medesima legge, sono gestiti da un tecnico responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche, il cui nominativo deve essere comunicato al presidente della provincia prima dell'avvio dell'impianto;

Reputato opportuno che tale valutazione sia compiuta in modo uniforme in tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e che, conseguentemente, sia necessario identificare i presupposti in base ai quali l'amministrazione provinciale valuta i requisiti di idoneità tecnica del tecnico responsabile dell'impianto autorizzato;

Esaminato l'art. 30, 4° comma del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede che le imprese che intendono effettuare attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Considerato che l'art. 11 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406 ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti individua tra i requisiti di idoneità tecnica alla lettera a) la "qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione";

Valutato che il D.M. 28 aprile 1998, n. 406, recante "regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente per oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti":

- a) all'art. 8 individua la categoria 6 per la gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- b) all'art. 11 prevede che i requisiti di idoneità tecnica debbano essere dimostrati mediante opportune certificazioni, e consistano nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici, risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione, riservando al Comitato nazionale di stabilire i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica;

Vista la deliberazione 16.07.1999 prot. n. 003/CN/ALBO e successive modificazioni e integrazioni, con cui vengono determinati come segue i requisiti del responsabile tecnico per diverse categorie d'iscrizione, compresa la 6. suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

- A: stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato;
- B1: impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi;
- B2: impianti di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi;
- C: impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti;
- D: impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati;
- E: impianti di discarica per rifiuti inerti;
- F: impianti di discarica per rifiuti speciali;

G: impianti di discarica per rifiuti pericolosi;
 H: impianti per termodistruzione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 e nelle seguenti classi in base alle quantità annue trattate:
 A: superiore o eguale a 200.000 t;
 B: superiore o eguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t;
 C: superiore o eguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t;
 D: superiore o eguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t;
 E: superiore o eguale a 3.000 t e inferiore a 6.000;
 F: inferiore a 3.000;
 come di seguito riportati:

	CLASSE F	CLASSE E	CLASSE D	CLASSE C	CLASSE B	CLASSE A
CAT. 6A	D + 2 aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 2 aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 2 aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 2 aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 3 aa oppure L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 1 a oppure CF + 3 aa
CAT. 6B 1	D + 2aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 2aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 2aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 3 aa oppure L + 1 a oppure CF + 3 aa	D + 5 aa oppure L + 2 aa oppure CF + 5 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa
CAT. 6B 2	D + 2 aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 2 aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 4 aa oppure L + 2 aa oppure CF + 4 aa	D + 5 aa oppure L + 2 aa oppure CF + 5 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa
CAT. 6C	D + 2 aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 2 aa oppure L + 1 a oppure CF + 2 aa	D + 4 aa oppure L + 2 aa oppure CF + 4 aa	D + 5 aa oppure L + 2 aa oppure CF + 5 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa
CAT. 6D (**)	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 2 aa oppure CF + 6 aa	L + 2 aa oppure CF + 6 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa
CAT. 6E (**)	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 1 a oppure CF + 3 aa
CAT. 6F (**)	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 2 aa oppure CF + 6 aa	L + 2 aa oppure CF + 6 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa
CAT. 6G (**)	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa	L + 3 aa oppure CF + 9 aa	L + 4 aa oppure CF + 12 aa	L + 4 aa oppure CF + 12 aa
CAT. 6H (*)	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 1 a oppure CF + 3 aa	L + 5 aa oppure CF + 15 aa	L + 5 aa oppure CF + 15 aa	L + 5 aa oppure CF + 15 aa	L + 5 aa oppure CF + 15 aa

dove

D = Diploma di scuola media superiore

L = Diploma di laurea o Laurea breve

CF = Corso di formazione tenuto dalla Regione o da enti/istituti dalla stessa riconosciuti

(*) = Laurea in chimica o in ingegneria

(**) = Laurea in chimica o in ingegneria o in geologia o scienze biologiche

a/aa = Anno/i di esperienza maturati in qualità di titolare, responsabile tecnico, direttore tecnico o dirigente tecnico di imprese operanti nel settore di attività per il quale si richiede l'iscrizione

Ritenuto del tutto analoga la competenza tecnica da richiedere al gestore di impianti di titolarità propria a quella richiesta al gestore di impianti di titolarità di terzi, non rilevando agli effetti meramente tecnici la natura giuridica del rapporto tra gestore e impianto gestito;

Visti gli art. 3 comma 4, 7, 19 comma 1 lett. a) e g), 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Provinciale

D E L I B E R A

1. Ai fini del rilascio, rinnovo e della validità delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 22/1997 e dell'art. 26 della l.r. n. 3/2000, l'impresa deve affidare la gestione dell'impianto a un tecnico responsabile in possesso di idonee conoscenze tecniche, il cui nominativo deve essere comunicato alla provincia, che deve possedere i requisiti di idoneità tecnica previsti per il responsabile tecnico delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 22/1997, categoria 6 di cui al d.m. n. 406/1998, come determinati dal Comitato nazionale dell'albo ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto.
2. Le modalità di dimostrazione dell'affidamento della funzione di tecnico responsabile ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 3/2000 e di esercizio della stessa sono quelle previste per il responsabile tecnico delle imprese iscritte all'Albo nazionale di cui al punto precedente.
3. Le imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, sulla base di provvedimenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, devono provvedere alla nomina di un tecnico responsabile avente i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui ai punti precedenti, in occasione del primo rinnovo dell'autorizzazione e comunque entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

Parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco Fiorin

Parere di regolarità contabile (ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000). Non rileva ai fini contabili.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Matteo Todesco

Il Presidente del Consiglio dà atto dei lavori svolti in Commissione e pone in votazione palese la proposta di deliberazione il cui esito, accertato dagli scrutatori, è quello di seguito riportato:

Presenti:	n. 33 (il Consigliere Balzano non partecipa al voto)
Astenuti:	n. 1 (Bertoldo)
Votanti: n.	31
Favorevoli:	n. 31
Contrari:	n. /

per l'effetto è approvata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to MAURO BOSCOLO BISTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GABRIELE MARZIANO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 10/01/2006 rimanendovi per 15 gg. consecutivi a tutto il 25/01/2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Funzionario amministrativo
F.to Dott. Maria Ugliano

Il presente provvedimento è esecutivo il 21/01/2006 per decorso del 10° giorno dalla pubblicazione ex art. 134 - 3° comma - D.Lgs. n. 267/2000

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Funzionario amministrativo
F.to Dott. Maria Ugliano

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale per 15 gg. consecutivi dal 10/01/2006 al 25/01/2006

Funzionario amministrativo
F.to Dott. Maria Ugliano

Il presente documento è firmato digitalmente.